GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Venerdì, 5 ottobre 1923** — **Numero 234**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 22 luglio 1923, n. 1634 relativo alla esclusione del territorio di Castelmola (Messina) dalla zona terremotata soggetta all'osservanza di norme tecniche ed igieniche, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 187 del 9 agosto 1923, gli articoli 214 e 213 dei quali è parola nell'art. 1, vanno rettificati rispettivamente in 203 e 202.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2010.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri delle finanze e della giustizia, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata ed in quella degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e per la giustizia e gli affari di

culto, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono istituiti i sottonotati capitoli, con lo stanziamento, a ciascuno di essi, della somma di L. 2,000,000.

Entrata: (Sotto la nuova rubrica: Provveditorato generale dello Stato) cap. n. 231-*ter* « Rimborso dall'Amministrazione giudiziaria delle spese per il trasferimento degli uffici giudiziari soppressi, e per l'apertura di quelli di nuova istituzione in dipendenza del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601 ».

Spesa: Ministero delle finanze, cap. n. 473-*ter* « Spese per trasferimento degli uffici giudiziari soppressi e per l'apertura di quelli di nuova istituzione in dipendenza del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601 ».

Ministero per la giustizia e gli affari di culto, capitolo n. 60-*ter* « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato della spesa per il trasferimento degli uffici giudiziari soppressi e per l'apertura di quelli di nuova istituzione in dipendenza del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 10. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2015.
Provvedimenti relativi alla coltivazione indigena del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1660, recante provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco, modificato col R. decreto-legge 10 dicembre 1922, n. 1807;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abolito il concorso dello Stato nelle spese di costruzione o di adattamento di locali di cura e custodia (compresi i locali accessori), nonchè ad uso di magazzini generali, di cui all'art. 1, lettere *b*), *c*) ed *e*) del decreto-legge Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1660, per le costruzioni e gli adattamenti che si effettuino:

1° A cominciare dalla campagna 1924, per tutte le varietà di tabacco, eccettuato il Kentucky e similari;

2° A cominciare dalla campagna 1925, per le varietà Kentucky e similari.

Art. 2.

Dalla campagna 1924, vengono inoltre aboliti:

1° I premi di organizzazione di aziende per l'esercizio della tabacchicoltura, di cui all'art. 1, lettera *f*) del decreto-legge Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1660;

2° I premi per la propaganda nell'interesse della coltivazione del tabacco, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del suaccenato decreto-legge Luogotenenziale;

3° Le borse di studio di cui all'art. 3 del ripetuto decreto-legge Luogotenenziale.

Art. 3.

Il complemento di concorso di cui all'art. 1, lettera *d*) del suddetto decreto-legge Luogotenenziale termina con le domande presentate a tutto il 15 marzo 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 15. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2017.
Semplificazione di servizi in materia di estradizione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuta la necessità di semplificare il servizio relativo alla estradizione dei malfattori;

Visto l'art. 648 del Codice di procedura penale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le estradizioni possono essere offerte o consentite con decreto del Ministro per la giustizia a norma dell'art. 648 del Codice di procedura penale, senza che occorra la preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Tale deliberazione potrà tuttavia essere provocata dal Ministro quando la ritenga opportuna per le circostanze del caso.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 17. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 2016.
Nuovo tipo di sigaro denominato « Avana foggia Virginia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi nazionali è aggiunto un nuovo tipo di sigaro sotto la denominazione « Avana foggia Virginia » da esitarsi al pubblico al prezzo di L. 200 il kg. e cioè a L. 1 per ogni sigaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 16. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2018.
Norme riguardanti la destinazione e il servizio degli archivi della soppressa Corte di appello di Zara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1562;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli archivi della soppressa Corte di appello di Zara, eccettuati gli atti riguardanti gli affari in corso di trattazione per i quali si osservano le norme contenute nel R. decreto 15 luglio 1923, n. 1562, non saranno trasmessi alla Corte di appello e alla Procura generale di Trieste, ma verrano provvisoriamente custoditi in Zara, fino a che non siano date diverse disposizioni dal Ministro per la giustizia.

La custodia dei detti archivi e il relativo servizio saranno assunti entro il mese di ottobre p. v., dalla cancelleria del tribunale locale, e, rispettivamente, dalla segreteria della Regia procura, le quali subentrano in tutte le attribuzioni della cancelleria e della segreteria della Corte e della Procura generale soppresse per quanto riflette il materiale dell'archivio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 18. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 2021.
Abrogazione dei Regi decreti 11 gennaio e 25 marzo 1923, nn. 72 e 731, concernenti il passaggio di alcuni funzionari dal Ministero delle finanze nel ruolo del cessato Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti i Regi decreti 11 gennaio e 25 marzo 1923, nn. 72 e 731 circa il passaggio ed il successivo inquadramento di 5 funzionari amministrativi del Ministero delle finanze nel ruolo organico del cessato Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1560 contenente le norme per il passaggio al Ministero dell'industria, commercio e lavoro dei servizi del soppresso Ministero del lavoro e previdenza sociale, ai quali erano assegnati i predetti 5 funzionari;
Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1439, circa la riunione in un unico Ministero, denominato « Ministero dell'economia nazionale » dei servizi e degli uffici dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, commercio e lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi decreti 11 gennaio e 25 marzo 1923, nn. 72 e 731, sono annullati in tutti i loro effetti, ed in conseguenza i funzionari: Poesio comm. Arturo e Volpe Prignano comm. Ernesto, capi sezione amministrativi; Cavalcani Vaseschi cav. uff. dott. Silvio ed Alessio comm. dott. Francesco, primi segretari; e Filipponi cav. uff. dott. Ernesto, segretario, cessano dalla data del presente decreto di far parte del personale alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale e rientrano da tale data nei ruoli organici del Ministero delle finanze, tornando ad occupare i posti che vi coprivano al 31 dicembre 1922 e riacquistando tutti i diritti di anzianità e di carriera, di cui erano in possesso a questa ultima data, come se il passaggio di cui sopra non fosse mai avvenuto.

Art. 2.

In conseguenza di quanto si dispone nell'articolo precedente sono ripristinati nei ruoli organici del Ministero delle finanze due posti di capo sezione amministrativo, due posti di primo segretario e un posto di segretario, restando corrispondentemente ridotto il ruolo organico del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportate le variazioni di bilancio dipendenti dalla applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1923.
Atti del Goveno, registro 217, foglio 21. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2023.
Disposizioni relative al prezzo delle locazioni di fondi rustici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 14 novembre 1922, n. 1437 e 3 dicembre 1922, n. 1583;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli anni agrari 1923-24 e 1924-25, i locatori di fondi rustici, indicati nei Regi decreti-legge 14 novembre 1922, n. 1437, e 3 dicembre 1922, n. 1583, avranno diritto allo stesso canone concordato con i rispettivi affittuari, o stabilito dall'autorità giudiziaria, per il 1922-23, a norma dei detti decreti, salvo che non credano di valersi delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nel quale caso si continuerà a pagare il canone anzidetto finchè sia fissato il nuovo canone.

Art. 2.

Nei contratti di locazione di fondi rustici, verbali o scritti, od anche di semplice affitto per pascolo, con corrisposta di canone fisso in danaro, conchiusi anteriormente al 30 giugno 1918, i locatori, per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25, o per la sola annata 1923-24, se ad essa si limiti la durata del contratto, potranno esigere, dai rispettivi affittuari, un canone pari al canone originario aumentato dei 2/5 della differenza fra il canone che ora, in regime di libera contrattazione, a parità delle altre clausole contrattuali, potrebbe ottenersi per il fondo di cui si tratta, e il detto canone originario, salvo il disposto dell'art. 15 della legge 7 aprile 1921, n. 407.

Ove trattisi di canone parte in generi e parte in denaro, l'aumento avverrà sulla parte in denaro.

Art. 3.

In mancanza di accordo fra le parti, la determinazione del canone, a norma del precedente articolo 2, sarà fatta da due periti, nominati l'uno dal locatore e l'altro del conduttore.

Il locatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, deve far noto al conduttore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il nome del perito da lui scelto, invitandolo a designare il proprio.

Se il conduttore, nei 15 giorni successivi a quello del ricevimento della lettera, non indica il proprio perito, questo sarà nominato su ricorso del locatore, con decreto del Pretore del luogo nella cui giurisdizione si trova il fondo o la maggior parte del fondo locato.

I due periti determinano il canone, redigendo apposito verbale. In difetto di convenzione fra le parti, i periti devono emettere il loro giudizio entro 30 giorni dalla nomina.

In caso di disaccordo, ciascun perito espone nel verbale le proprie conclusioni, e da essi è scelto un perizione, che, entro 15 giorni dalla nomina, provvede alla determinazione del canone, redigendo il relativo verbale. Se i periti non riescono a mettersi d'accordo per la nomina del perizione, questo sarà nominato dal Pretore, su ricorso dell'interessato.

Il verbale dei periti o del perizione, è depositato nella cancelleria della Pretura, entro il termine di giorni 10 da quello in cui è stato redatto. Esso vincola le parti per quanto attiene alla determinazione del canone. Qualora nella esecuzione sorgano controversie, queste sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma non è ammessa alcuna impugnazione della stabilita misura del canone, se non nei casi di dolo o collusione.

Art. 4.

Le precedenti disposizioni non si applicano quando le parti abbiano comunque convenuta la rivedibilità o le variazioni del canone nel corso della locazione.

Art. 5.

Sia nel caso previsto dall'art. 1, come nel caso previsto dall'art. 2 del presente decreto, l'affittuario potrà, a decorrere dall'annata 1924-25, recedere dal contratto; ma, a tal fine, egli dovrà, nei termini contrattuali o di consuetudine, far pervenire al locatore analoga dichiarazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6.

Anche per gli anni agrari 1923-24 e 1924-25, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, salvo il disposto del seguente articolo 7.

Art. 7.

Salvo quanto è diversamente disposto nell'art. 3 del presente decreto, resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria per tutte le controversie relative ai contratti agrari, comprese quelle derivanti dall'applicazione dei Regi decreti-legge 14 novembre 1922, n. 1437 e 3 dicembre 1922, n. 1583, e dell'articolo 6 del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 23. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2030. Riordinamento dei dazi interni di consumo.

Relazione a S. M. il Re, sul decreto di riordinamento dei dazi interni di consumo.

SIRE,

I dazi interni di consumo, introdotti nella nostra legislazione con carattere misto, in quanto il loro provento andava a profitto dello Stato e dei Comuni, vennero man mano ad acquistare l'indole di cespite comunale per la necessità di procurare ai Comuni maggiori entrate.

Questa tendenza si manifestò dapprima con le leggi 8 agosto 1895, n. 481 e 6 luglio 1905, n. 323, con le quali fu provveduto al consolidamento, per i decenni 1896-1905 e 1906-1915, dei canoni comunali di abbonamento ai dazi di consumo governativi. Fu poi continuata col decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551 e col Regio decreto 5 giugno 1920, n. 820, coi quali furono disposte la sospensione dei canoni daziari predetti e la cessione ai Comuni dei dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni istituiti durante la guerra, e trovò infine conferma decisiva nel decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388 che ha riservato esclusivamente ai Comuni il prodotto del dazio consumo.

Conseguenza logica di detta tendenza è il progetto che ho l'onore di sottoporre alla approvazione della Maestà Vostra, col quale si viene a rendere normale il sistema introdotto in via provvisoria coi citati decreti, della definitiva rinunzia da parte dello Stato ai dazi di sua spettanza, mediante la cessazione dei canoni dovuti dai Comuni allo Stato stesso, lasciando esclusivamente ai Comuni, a partire dal 1° gennaio 1924, la facoltà di applicare per proprio conto i dazi sui generi di consumo locale.

Nel predisporre la materia dei dazi di consumo, come tributo esclusivamente comunale, due grandi questioni si sono affacciate:

a) l'ordinamento;

b) la tariffa.

Circa l'ordinamento occorre considerare che la legislazione attuale non è scevra di difetti tanto pei Comuni chiusi quanto per quelli aperti.

Sono note le accuse che si muovono al dazio consumo esatto alle barriere dei Comuni chiusi e col regime della minuta vendita nei Comuni aperti, considerandosi principalmente il primo metodo vessatorio perchè ostacola il libero movimento dell'industria e del commercio ed il secondo incompleto in quanto colpisce una limitata parte dei consumi e dei consumatori.

Onde da più parti si è fatta rilevare la convenienza di una radicale trasformazione dei dazi, la quale potrebbe compiersi sopprimendo, nei Comuni chiusi, le barriere ed i dazi di introduzione, nei Comuni aperti, la riscossione sulla minuta vendita; e conservando solamente alcuni dazi sui generi di largo consumo, e precisamente sulle carni, foraggi, materiali da costruzione, gas-luce ed energia elettrica, dei quali dazi è possibile l'accertamento e la percezione con metodi semplici di generale ed uniforme applicazione.

Ma al riguardo occorre tener presente che tale riforma, importando la rinunzia alla maggior parte del reddito attuale dei dazi, non potrebbe essere attuata se non ricorrendo ad altri mezzi di sostituzione della minore entrata che si verificherebbe nei bilanci comunali.

Siffatti sostitutivi, che potrebbero consistere o nella eliminazione dai bilanci comunali di spese per trasferirle sullo Stato, o nella cessione ai Comuni di cespiti di pertinenza dello Stato, ovvero nella corresponsione di concorsi e sussidi, o nella imposizione di nuovi tributi, si risolverebbero, com'è chiaro, in nuovi aggravi per i contribuenti ed in maggiori oneri o minori entrate pel bilancio dello Stato.

Se non che nè i Comuni sarebbero in grado di sopportare la rilevante perdita di provento che deriverebbe dalla trasformazione della materia daziaria, nè lo Stato sarebbe in condizioni di sopperirvi con altri mezzi.

D'altra parte, vuolsi considerare che il dazio consumo, mentre rappresenta per i bilanci comunali una delle entrate più cospicue, se non la maggiore, viene per tradizione facilmente tollerato dalle popolazioni, ha preziose caratteristiche di sicurezza di riscossione, di elasticità di proventi e di facilità di rimaneggiamenti.

Dal complesso di queste considerazioni risultano dimostrate la necessità ed insieme la convenienza di conservare il dazio consumo nella forma e nei metodi vigenti e di limitare l'opera legislativa ad una accurata revisione dell'ordinamento attuale e della relativa tariffa, allo scopo di migliorarne la struttura e di perequare il tributo tra le varie categorie di consumatori.

A questi miglioramenti si provvede appunto con l'allegato progetto, nel quale, mantenendo le linee direttive e fondamentali del tributo, si sono avute di mira alcune principali finalità.

Anzitutto si assicura meglio il carattere di imposta sul consumo locale escludendo, per quanto è possibile, che il tributo possa colpire generi o prodotti non consumati localmente.

A questo effetto si conferma l'obbligo della restituzione del dazio per i generi spediti all'estero e si estende tale obbligo ai generi che siano trasportati da uno ad altro Comune aperto. Eguale provvedimento non si è adottato per i generi esportati dalle cinte daziarie per essere consumati in altre località, non potendosi al riguardo evitare le facili sostituzioni a danno dell'amministrazione. Non di meno, questo tema potrà essere convenientemente regolato, secondo la varietà di casi e delle condizioni locali, dalle amministrazioni comunali.

In secondo luogo si afferma in modo preciso che l'imposta deve avere solamente carattere fiscale e non proporsi effetti economici.

A questo fine si rende obbligatoria la tassazione della produzione interna nei Comuni chiusi, nella stessa misura del dazio stabilito alla introduzione dei generi nella cinta, e come meglio sarà chiarito in seguito, si stabilisce che la tassazione dei materiali da costruzione segua esclusivamente a computo metrico mediante liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato.

Il primo provvedimento — tassazione della produzione interna — concerne solamente i generi destinati al consumo nel luogo di produzione; resteranno invece esenti da tassa, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, i generi trasportati altrove per il consumo. Si è adottato questo metodo della esenzione invece di quello della restituzione del dazio, perchè più semplice e meno dispendioso, mentre è ovvio che i due istituti si equivalgono perfettamente nella loro finalità e nella loro portata.

La tassazione dei materiali da costruzione a computo metrico, che viene introdotta come sistema normale ed obbligatorio di applicazione del dazio, è provvedimento di alta importanza. Con essa infatti si rende libera l'introduzione nelle cinte dei materiali stessi, con notevole sollievo del traffico e con rilevante semplificazione del servizio daziario; inoltre si agevola, affrancandolo da ogni tributo, l'esercizio delle numerose arti ed industrie che impiegano i detti materiali per scopi differenti da quello edilizio.

Oltre queste semplificazioni, altre, pur di conto, sono state introdotte per rendere l'imposta più equa e meglio rispondente ai suoi fini.

Tali sono: l'abolizione della tassa di minuta vendita nei Comuni chiusi; la soppressione della franchigia e della riduzione di tassa spettanti alla macellazione dei maiali ad uso particolare nelle parti aperte dei Comuni; la restrizione di quache altro beneficio nella parte in cui non appare del tutto giustificato.

Altro fine dei presenti provvedimenti è quello di delimitare l'utilizzazione di questo strumento fiscale da parte delle amministrazioni locali e contemporaneamente semplificare al possibile il quadro dei prodotti daziabili, eliminando o riducendo le possibilità di colpire generi di troppo scarso rendimento e la soverchia specificazione delle tariffe, che contrasta coi mezzi e con le funzioni delle amministrazioni daziarie e del relativo personale.

La eccessiva estensione delle tariffe e moltiplicazione delle voci erano già prima della guerra una delle tendenze più discusse della politica daziaria dei Comuni, per l'estensione crescente a nuove categorie di limitatissima importanza come consumi locali e per differenziazioni complicanti e poco redditizie di voci.

In questi ultimi anni, come dimostrano le voci delle tariffe dei maggiori Comuni, la tendenza si è accentuata. A delimitare questa tendenza si specificano 8 categorie generali e gruppi di voci in ciascuna di esse, da completarsi dal regolamento, per quanto riguarda la ulteriore specificazione delle voci e la graduatoria dei dazi per qualità e valore.

Questi limiti sono superabili solo in condizioni eccezionali e con la autorizzazione del Governo. A questo riguardo si rileva che la legge demanda alla facoltà dei Comuni di graduare il dazio entro i limiti massimi da essa stabiliti, per meglio proporzionare il dazio stesso alle qualità ed ai pregi dei generi tassati; e di questa facoltà, che risponde ad un evidente scopo di perequazione tributaria, i Comuni dovranno avvalersi largamente.

Nella revisione del contenuto e dei limiti della tariffa si deve tener conto dello stato di fatto cui i successivi aumenti del periodo bellico e post-bellico hanno condotto, anzitutto pei dazi delle categorie già governative, ed in notevole misura anche pei dazi puramente comunali. Giova infatti considerare che il reddito daziario che nel 1914 raggiungeva appena milioni 275 è andato gradatamente crescendo di anno in anno in guisa da superare attualmente la cospicua cifra di un miliardo. Devesi pure tener conto non solo delle necessità delle finanze comunali, ma anche della svalutazione monetaria di fronte alla quale l'onere totale dei dazi appare dal 1914 al 1922 cresciuto di meno del 400 %.

Tuttavia due gravi problemi del presente e dei prossimi periodi non possono non preoccupare il legislatore fiscale: quello del caro-vita generale ed il problema delle abitazioni nelle sue connessioni

con l'addensamento urbano. E di questi problemi si è tenuto conto nei limiti consentiti dallo stato attuale delle finanze comunali.

I dazi interni, per la loro struttura tecnica, per le condizioni di applicazione, per la brevità del tempo fra il pagamento del dazio ed il passaggio al consumatore definitivo, per la minor azione di quei fenomeni compensatori che possono attenuare od anche eliminare l'incidenza dei dazi doganali sui consumatori, hanno in genere una più diretta ed immediata ripercussione sui costi e sui prezzi.

Pel problema delle abitazioni ha decisiva importanza il costo delle nuove case e dei materiali in esse impiegati, come elemento determinante i fitti marginali delle case nuove ed il limite d'ascesa di quelli delle vecchie. Nè debbonsi trascurare le condizioni che accentuano l'addensarsi nei centri urbani, e specie entro le cinte daziarie, degli opifici, luoghi di lavorazione, abitazione di maestranze ed impiegati, anche per produzioni destinate in parte più o meno notevole ad esser consumate fuori del territorio comunale.

Tenendo presenti questi problemi, si è ritenuto opportuno di conservare limiti più elevati per la categoria bevande — specie per le vinose ed alcooliche — per una doppia ragione: per l'importanza che il gettito della categoria da molti anni ha nel complessivo gettito dei dazi interni (superava il 40 % del totale nel 1914 e la percentuale s'è mantenuta ed aumentata negli ultimi anni); e perchè, pur trattandosi di consumo generale, non si tratta di consumo di prima necessità, a domanda rigida, specie per le classi più povere. D'altra parte i massimi consentiti non presentano carattere d'intollerabile gravame e l'onere loro pei consumatori è compensato dalla riduzione dei dazi in altri gruppi di consumi necessari e popolari. Mentre, quindi, le limitazioni introdotte sono relativamente minori pei consumi più elastici, seguendo l'indirizzo che l'attuale Governo ha già applicato nella materia analoga dei dazi di confine, viene confermata l'esenzione ai cereali e prodotti farinacei e tale esenzione si estende anche al riso ed all'uva da tavola; si esentano materie prime industriali di uso più generale: carboni, olii, legna ed altri combustibili per uso industriale; si abbassano i limiti massimi dei dazi su numerosi prodotti di consumo popolare: carni di bovini grossi ed ovini; zucchero, miele, marmellate, cioccolato comune, cacao, latte, uova, formaggi e latticini comuni, olii, legumi, erbaggi, frutta, saponi, candele steariche, riducendo per molti generi, specialmente per quelli che costituiscono materie prime delle arti e delle industrie, la aliquota massima *ad valorem* dall'attuale 20 % a percentuali varianti dall'1 al 10 %.

Particolarmente rilevanti sono infine i provvedimenti coordinati al problema delle abitazioni. A migliorare il quale si stabilisce una tassazione lievissima pei materiali da costruzione greggi di più largo consumo; per altri lavorati si abbassano i massimi delle tariffe; per tutti i dazi sui materiali si rende poi obbligatoria l'applicazione del sistema a computo metrico. A favorire la costruzione di case fuori cinta e la decongestione urbana, oltre le disposizioni dirette ad eliminare i fenomeni di protezionismo municipale operanti nello stesso senso, si rende obbligatoria la riduzione al 50 % dei dazi sui materiali da costruzione ivi impiegati.

Ad attenuare le conseguenze di tali limitazioni che in taluni Comuni, particolarmente in quelli più importanti, possono ridurre il gettito attuale dei dazi, si è data facoltà ai Comuni aventi popolazione superiore ai centomila o ai duecentomila abitanti di aumentare rispettivamente di un decimo e di un quinto alcune tra le più importanti aliquote daziarie stabilite pei comuni di 1ª classe. Inoltre si è riservata al Governo la facoltà di poter autorizzare i Comuni, che non possano altrimenti provvedere al pareggio del bilancio, e pur si trovino nella indeclinabile necessità di dover sostenere spese giustificate, urgenti ed indilazionabili, alle quali non sia dato di provvedere con altri cespiti di entrata ovvero con eliminazione o riduzione di altre spese, ad eccedere sino ad un quarto le aliquote massime dei dazi a cui hanno diritto ovvero ad imporre dazi su altri generi non compresi nelle categorie ordinariamente tassabili.

Coi proposti provvedimenti, divenendo il dazio un cespite prettamente locale, verrà a cessare, col 1° gennaio 1924, rispetto alle gestioni daziarie ogni rapporto tra lo Stato ed i Comuni, e questi provvederanno liberamente alla riscossione dei dazi nel proprio esclusivo interesse sotto l'alta vigilanza dello Stato e nei limiti stabiliti dalla legge. Cesseranno, di conseguenza, dalla data stessa, i canoni daziari, già sospesi in base al decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551, dovuti dai Comuni allo Stato e correlativamente cesseranno del pari i rimborsi a favore delle amministrazioni comunali disposti dal decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1771 per la soppressione del dazio sui fiammiferi, nonchè i concorsi ed i sussidi che in base agli art. 94 e 95 della legge 7 maggio 1908, n. 248, lo Stato corrisponde ai Comuni per l'abolizione del dazio sugli alimenti farinacei e per il passaggio dei Comuni chiusi alla categoria degli aperti.

In conseguenza del nuovo ordinamento dei dazi, le gestioni relative nei comuni di Roma, Napoli, Palermo e Venezia attualmente tenute, in forza di leggi speciali, dall'amministrazione governativa per conto proprio verso corresponsione ai Comuni di un canone fisso e di eventuali cointeressenze, dovranno essere restituite ai Comuni medesimi.

Non di meno, per dare modo ai Comuni di preparare tempestivamente il trapasso delle dette gestioni governative, queste, a richiesta dei Comuni stessi, potranno essere brevemente prorogate, nel qual caso saranno condotte dal Governo per conto e nell'interesse esclusivo dei Comuni, corrispondendo loro i proventi effettivi delle riscossioni al netto delle spese di gestione.

In applicazione dei suesposti provvedimenti, mentre da un lato lo Stato rinunzia definitivamente ad ogni sua partecipazione al provento daziario, d'altra parte cesseranno tutti gli oneri che derivano al bilancio nazionale dalle gestioni governative predette e dai concorsi e sussidi governativi corrisposti ai Comuni, dei quali si è fatto cenno più sopra.

Per la risoluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere in applicazione del nuovo ordinamento tra i Comuni e gli appaltatori del dazio consumo, per rapidità di mezzi e per economia di spesa, si è fatto ricorso alla procedura indicata negli articoli 4 e 5 dell'allegato *b*) alla legge 22 luglio 1894, n. 339, già utilmente sperimentata in altre analoghe contingenze.

Le stesse considerazioni consigliano di ricorrere alla detta procedura nei rapporti tra le Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei Comuni e di istituti di pubblica beneficienza e gli assuntori di forniture a prezzo unitario in cui sia incluso anche il dazio, in caso di controversie riflettenti variazioni al prezzo unitario stesso in relazione alle modificazioni di tariffa derivanti dall'applicazione dell'allegato decreto.

Il nuovo ordinamento daziario, dal 1° gennaio 1924, dovrà poi essere applicato anche dai Comuni appartenenti ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e ciò in relazione ai RR. decreti 11 gennaio 1923, n. 91 e 10 settembre 1923, n. 1924, coi quali la legislazione daziaria vigente nel Regno stesso fu estesa ai detti Comuni con effetto dalla detta data, dovendo dalla data stessa cessare di avere vigore le disposizioni che in quei territori hanno sin qui regolato in modo diverso la materia del dazio di consumo, e con esse le gestioni sinora tenute dall'Amministrazione governativa le quali dovranno passare alle rispettive amministrazioni comunali.

Tali sono, in succinto, i concetti fondamentali che informano il progetto col quale si riordina una fra i principali cespiti dei bilanci comunali, e si inizia l'opera di assestamento della finanza locale che avrà ulteriore e più ampio sviluppo in successive provvidenze che il Governo si riserva di emanare.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1924, cesserà il dazio imposto a favore dello Stato sul consumo del vino e degli altri generi indicati nell'art. 1 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, e nelle leggi e nei decreti successivamente emanati.

Art. 2.

Col 31 dicembre 1923, cesseranno definitivamente i canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi consolidati con la legge 6 luglio 1905, n. 323, e sospesi col decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551 e coi successivi decreti-legge 5 giugno 1920, n. 820, 19 novembre 1921, n. 1724 e 23 ottobre 1922, n. 1388.

Cesseranno del pari, dalla data anzidetta, i concorsi ed i sussidi governativi considerati negli articoli 94 e 95 del testo unico di legge sui dazi interni di consumo 7 maggio 1908, n. 248, ed i rimborsi disposti col decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1771.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1924, è riservata esclusivamente ai Comuni la facoltà di imporre dazi interni sul consumo di determinati generi.

Tale facoltà sarà esercitata dai Comuni in conformità alle disposizioni dell'allegato *A* al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai Comuni dei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 novembre 1920, n. 1778, ai quali la legislazione vigente del Regno sui dazi interni di consumo è stata estesa coi R. decreti 11 gennaio 1923, n. 91 e 10 settembre 1923, n. 1924.

Per tali Comuni avrà luogo, con effetto dal 1° gennaio 1924, il trapasso alle rispettive amministrazioni comunali del personale civile governativo addetto alla gestione del dazio di consumo, dei locali d'ufficio, dei mobili, attrezzi e simili occorrenti per il servizio daziario, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale.

Agli impiegati ed agenti, di cui al comma precedente, i Comuni dovranno corrispondere emolumenti non minori di quelli che essi attualmente percepiscono e mantenere i diritti acquisiti al 31 dicembre 1923, circa il servizio utile agli effetti della pensione ed il trattamento di quiescenza.

Art. 5.

Col 31 dicembre 1923, cesseranno nei Comuni di Roma, Napoli, Palermo e Venezia le gestioni daziarie governative, le quali dal giorno successivo saranno assunte dai rispettivi Comuni. Dalla detta data avrà luogo anche il trapasso del personale, locali di ufficio, mobili, attrezzi e simili inerenti al servizio daziario, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale.

Non di meno, su domanda dei comuni interessati, il Ministro delle finanze può prorogare le predette gestioni governative di un anno, a partire dal 1° gennaio 1924, e per speciali considerazioni di un secondo anno. In tal caso le gestioni saranno tenute dallo Stato, secondo le norme vigenti, nell'interesse e per conto dei Comuni, ai quali, invece dei canoni e delle altre cointeressenze attualmente in vigore e che cesseranno col 31 dicembre 1923, sarà corrisposto l'effettivo provento delle riscossioni daziarie, al netto di tutte le spese di amministrazione e delle quote eventualmente cedute a terzi, nei termini e secondo le modalità da stabilirsi con decreto Ministeriale. Alle tariffe ed ai regolamenti dei dazi sarà provveduto secondo le disposizioni dell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 6.

Le eventuali controversie per le conseguenze derivanti dall'applicazione dell'allegato *A* al presente decreto nei rapporti tra i Comuni e gli appaltatori del dazio consumo, saranno definite con la procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato *B* alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

Eguale procedura sarà adottata nei rapporti fra le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e di Istituti di pubblica beneficienza e assuntori di forniture di generi, a prezzo unitario comprendente anche il dazio, in caso di controversia circa le variazioni da apportarsi al prezzo unitario stesso in relazione alle modificazioni di tariffa rese obbligatorie dall'allegato *A* al presente decreto.

Art. 7.

I Comuni che, avendo applicata la sovraimposta ai tributi diretti fondiari in misura non inferiore al 60 % dell'imposta erariale principale e tutte le tasse locali e i dazi di consumo nei limiti massimi consentiti dalle leggi e dai decreti in vigore, non raggiungano tuttavia il pareggio del bilancio, neppure ricorrendo a riduzioni di stanziamenti, potranno, per far fronte a spese obbligatorie inderogabili ed urgenti, essere eccezionalmente autorizzati ad aumentare sino ad un quarto le aliquote dei dazi a cui hanno diritto o ad imporre altri dazi entro il dieci per cento del valore, su generi di consumo locale non compresi nella tariffa annessa all'allegato *A* al presente decreto.

Tale autorizzazione potrà essere concessa di anno in anno, per un periodo non superiore a 5 anni a partire dal 1° gennaio 1924 dal Ministro delle finanze, sentita la Commissione centrale del dazio consumo.

Art. 8.

A partire dal 1° gennaio 1924 sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate per la materia dei dazi interni di consumo.

Rimangono tuttavia in vigore le disposizioni che regolano le gestioni daziarie governative considerate nell'art. 5, se ed in quanto queste siano conservate oltre l'anno 1923, ed inoltre il disposto dell'art. 13 della legge 6 luglio 1905, n. 323, per quanto concerne il ricupero degli eventuali crediti erariali per canoni comunali di abbonamento ai dazi di consumo governativi e per dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni di cui ai decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *C*, e 28 aprile 1918, n. 551.

In fine a che non sia pubblicato il regolamento previsto nell'art. 88 dell'allegato *A* al presente decreto, rimangono del pari in vigore le disposizioni del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455, in quanto non siano contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto e dell'allegato predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 30. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

TITOLO I.

ISTITUZIONE DEI DAZI.

CAPO I. — *Tariffe e regolamenti dei dazi.*

Art. 1.

E' data facoltà ai Comuni di imporre dazi interni di consumo sulle categorie di generi indicate nell'annessa tariffa.

I Comuni provvedono all'imposizione ed alla riscossione dei dazi secondo le norme del presente decreto e del relativo regolamento ed in conformità alle discipline che potranno essere stabilite nei regolamenti locali.

Art. 2.

L'istituzione dei dazi è facoltativa per i Comuni.

E' invece obbligatoria quando i Comuni abbiano applicata la sovrimposta ai tributi diretti fondiari in misura superiore al limite legale ed abbiano applicate le tasse esercizi e rivendite, vetture e domestici e l'una o l'altra delle tasse famiglia e valore locativo sino a raggiungere i limiti massimi consentiti dalle rispettive leggi.

Art. 3.

Le tariffe ed i regolamenti dei dazi sono deliberati dal Consiglio comunale, e diventano esecutori dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Non di meno i Consigli comunali possono ordinare, in base al disposto dell'art. 214 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), che la tariffa dei dazi deliberata abbia immediata applicazione, in pendenza dell'approvazione della autorità competente, purchè le somme riscosse in questo intervallo rimangano a disposizione, per essere restituite agli aventi diritto, qualora venga a mancare l'accennata approvazione.

Per gli aumenti di tariffa, tanto per l'imposizione di nuovi dazi quanto per l'inasprimento di quelli già esistenti, i Consigli comunali possono inoltre applicare il disposto del successivo art. 20.

Le tariffe ed i regolamenti, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi al Ministero delle finanze per l'omologazione.

Il Ministero, sentito il Consiglio di Stato, può annullarli, in tutto od in parte, in quanto siano contrari al presente decreto ed al relativo regolamento.

Art. 4.

Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo, e non possono essere modificate che mediante deliberazione consiliare debitamente approvata.

Tuttavia, per i dazi stabiliti sul valore, quando il relativo ammontare ecceda il limite legale, le tariffe devono essere rivedute, tenuto conto della media dei prezzi verificatisi nel periodo successivo all'approvazione delle tariffe stesse.

Art. 5.

L'imposizione dei dazi deve essere contenuta entro i limiti massimi indicati nell'annessa tariffa.

Per i dazi stabiliti sul valore, questo si determina sulla media dei prezzi dell'ultimo triennio.

Il dazio può essere graduato per uno stesso genere di merci o derrate, secondo la qualità od il pregio di esse.

Per i dazi sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita nell'annessa tariffa.

Art. 6.

Nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi i dazi non possono essere imposti, sia per il numero delle voci, che per l'importo delle relative aliquote, in misura superiore di quelli fissati per la parte chiusa: e possono invece essere ridotti sia nel numero delle voci che nell'entità delle aliquote.

Art. 7.

Oltre i diritti accessori previsti nella annessa tariffa, i Comuni possono imporre altri diritti speciali in corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall'amministrazione daziaria a richiesta dei contribuenti.

Le relative tariffe devono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministero delle finanze.

CAPO II. — *Classificazione e divisione dei Comuni.*

Art. 8.

Per l'applicazione dell'annessa tariffa i Comuni sono divisi in quattro classi; e per la riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti.

Art. 9.

Sono Comuni:

di 1ª classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale;

di 2ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 50,000 abitanti;

di 3ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 8,001 a 20,000 abitanti;

di 4ª classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,001 abitanti.

Di questa divisione si fa constare per decreto Reale.

Art. 10.

I Comuni delle prime tre classi sono dichiarati chiusi.

Quando però, alcuno di essi si trovi in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, è dichiarato aperto con deliberazione consiliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

I Comuni di 4ª classe sono dichiarati aperti; non di meno, conservano la qualifica di Comuni chiusi quelli che lo sono nel giorno della pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

I Consigli comunali, con deliberazione adottata nelle forme prescritte all'art. 190 n. 1 e 2 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), possono deliberare il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

Le deliberazioni consiliari sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e del Ministero delle finanze.

Art. 12.

I Comuni delle prime tre classi, attualmente aperti, e, dopo un periodo non inferiore a tre anni dall'avvenuto passaggio ad aperti, quelli che diventino tali a' sensi dell'articolo precedente, possono far passaggio alla categoria dei Comuni chiusi, quando eccedano il limite legale della sovrimposta ai tributi diretti fondiari ed abbiano applicate le tasse comunali sugli esercizi e sulle rivendite, sulle vetture e sui domestici e l'una o l'altra delle tasse di famiglia e sul valore locativo.

Le relative deliberazioni devono essere adottate secondo le modalità indicate nel precedente art. 11, e possono essere dichiarate immediatamente esecutorie nei sensi e modi previsti nel precedente art. 3.

Il provvedimento considerato nel presente articolo è applicabile anche ai Comuni di 4ª classe attualmente aperti e che in precedenza siano stati chiusi agli effetti daziari.

Art. 13.

Nei Comuni chiusi l'agglomerato principale di abitazioni deve essere recinto da una linea o cinta daziaria.

La delimitazione della cinta e le relative modificazioni sono deliberate dal Consiglio comunale e sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 14.

Le porzioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario per l'applicazione dei dazi si intendono parificate ai Comuni aperti.

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite nel regolamento, le linee ferroviarie e tramviarie, le relative stazioni e loro dipendenze dirette, poste dentro la cinta dei Comuni chiusi, sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei Comuni predetti.

TITOLO II.

ESENZIONI.

Art. 15.

Nei Comuni chiusi ed aperti sono esenti da dazio:

1° i generi destinati ai Sovrani, alla Santa Sede, ai capi dei Governi esteri e principi del sangue delle famiglie regnanti, ai capi di Ambasciate e di Legazioni estere;

2° i mobili usati appartenenti alle famiglie già residenti o che vengono a risiedere nel Comune;

3° i materiali ed in generale tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate;

4° i materiali ed oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico;

5° tutti i generi, materiali ed oggetti ad uso delle amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa, eccettuati i viveri ed i foraggi;

6° tutti i generi di monopolio dello Stato;

7° i combustibili destinati agli opifici industriali e per quell'uso effettivamente consumati;

8° la carta di modulo speciale per registri ed atti della Cassa Nazionale di previdenza per le assicurazioni obbligatorie e facoltative;

9° gli equini di età inferiore ad un anno per il dazio sui foraggi riscosso mediante tassa annua fissa;

10° i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del Codice civile;

11° il gas luce e l'energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche, come pure quelli consumati nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali.

12° l'alcool denaturato a sensi della legislazione per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

13° il riso ed i prodotti farinacei (farine, pane e paste di frumento e di altri cereali);

14° gli agrumi e loro derivati, escluse le preparazioni di qualsiasi specie.

Art. 16.

Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi sono esenti da dazio:

1° i generi (esclusi gli spiriti, i liquori, il vino e le carni) che le Società cooperative provvedono e distribuiscono tra i soci bisognosi senza scopo di lucro, al solo prezzo di acquisto, aggiuntevi le spese generali di amministrazione strettamente necessarie, purchè i generi stessi siano consumati nelle case di coloro a cui la distribuzione è fatta;

2° il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate per soprappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli;

3° le carni preparate nei grandi stabilimenti e destinate alla esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo o di altri Comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento;

4° i materiali impiegati nelle costruzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno, o nelle costruzioni e nelle riparazioni di case rustiche e di opifici industriali.

Art. 17.

In caso di guerra è fatta facoltà al Governo di provvedere con decreto Reale alla esenzione temporanea del dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i Comuni e gli appaltatori in confronto degli introiti medi dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

TITOLO III.

RISCOSSIONE.

CAPO I. — *Comuni chiusi.*

Art. 18.

Nei Comuni chiusi il dazio consumo si riscuote all'introduzione nel recinto daziario dei generi ed animali indicati nella tariffa annessa al presente decreto, fatta eccezione per il dazio sui materiali da costruzione che viene percetto esclusivamente in base alle quantità accertate con computo metrico mediante liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il dazio si può inoltre riscuotere:

a) sui foraggi, mediante una tassa fissa per ogni capo delle varie specie di equini;

b) sul consumo del gas-luce per illuminazione o riscaldamento, e dell'energia elettrica per illuminazione, mediante liquidazione da farsi allo officine di produzione a carico del fabbricante, il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.

Art. 19.

Il dazio si riscuote altresì sugli animali e sui generi prodotti entro il recinto dei Comuni chiusi per la parte destinata al consumo locale.

La tassa sulla produzione interna dev'essere in misura eguale al dazio stabilito all'introduzione, tenuto conto di quello eventualmente imposto sulle materie prime.

Con le cautele da determinarsi nel regolamento è permessa la introduzione in franchigia delle materie prime destinate alla fabbricazione entro cinta di generi soggetti a dazio.

Con decreto Ministeriale può essere autorizzata la tassazione delle materie prime quando sia difficile o dispendiosa la riscossione del dazio sui relativi prodotti fabbricati nel recinto daziario del Comune.

Art. 20.

Nel caso di passaggio di Comuni aperti alla categoria di quelli chiusi è dovuto il dazio sugli animali che all'atto di tale passaggio si trovino nel territorio che venga ad essere compreso nel recinto daziario del Comune chiuso. Sono altresì soggetti a dazio i generi tassati che, nello stesso momento, si trovino negli esercizi di vendita e nei depositi dei commercianti, per la vendita diretta all'ingrosso ed al minuto, che vengano ad essere inclusi nella cinta, a meno che gli animali e i generi stessi non siano esportati dalla cinta predetta nel giorno successivo a quello dell'attuazione del nuovo sistema di percezione daziaria.

Nella liquidazione del dazio per gli esercizi condotti a tariffa si tiene conto del dazio precedentemente pagato; per quelli abbonati il dazio invece è dovuto su tutti i generi, salvo abbuono del canone di abbonamento per il periodo posteriore all'attuazione della cinta.

Il presente articolo è applicabile anche al caso dell'allargamento della cinta daziaria dei Comuni chiusi.

Art. 21.

Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporanea dei generi ed animali soggetti a dazio con le garanzie e le norme da determinarsi nel regolamento.

CAPO II. — *Comuni aperti.*

Art. 22.

Per i Comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio consumo si riscuote sulla vendita al minuto, comunque e da chiunque fatta, indipendentemente da ogni scopo di lucro e di speculazione, dei generi indicati nell'annessa tariffa, escluse le carni per le quali il dazio viene percetto sulla macellazione degli animali e sulla introduzione nei locali di vendita e sulla vendita comunque fatta ed in qualsiasi quantità delle carni fresche, salate e dello strutto bianco di dette bestie macellate in altri Comuni o all'estero.

Per i generi summentovati, escluse le carni, è soggetta a dazio anche la vendita all'ingrosso quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.

Le carni provenienti dall'estero sono inoltre assoggettate a dazio quando se ne faccia distribuzione tra più persone, comunque e da chiunque la distribuzione sia fatta.

E' soggetta a dazio la vendita al minuto eseguita nelle stazioni ferroviarie delle merci rifiutate dal destinatario e non consegnate per irreperibilità od abbandonate. Le amministrazioni ferroviarie rispondono di tale pagamento sino alla concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 23.

E' vendita al minuto quella fatta in quantità minore di litri 50 per il vino e per l'aceto, di litri 25 per l'alcool, l'acquavite ed i liquori; di kg. 50 per lo zucchero, di kg. 30 per l'olio minerale, di kg. 25 per l'olio vegetale ed animale, pel sego, per i frutti e semi oleiferi, e di kg. 10 per il burro.

Tali quantità si calcolano sul peso netto dei generi.

I limiti di minuta vendita sugli altri generi sono determinati con deliberazione dei Consigli comunali, tenuto conto delle consuetudini e delle condizioni economiche locali.

Le deliberazioni relative a tali limiti sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed all'omologazione del Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze, udita la Camera di commercio ed arti, può ordinare la modificazione dei limiti di quantità che non riconosca regolari; ed in caso di rifiuto, può annullare la deliberazione comunale, sentiti la Commissione centrale ed il Consiglio di Stato.

Art. 24.

Si considera come vendita al minuto la estrazione dai magazzini di deposito, destinati alla vendita all'ingrosso, dei generi tassati in quantità inferiori a quelle indicate nell'articolo precedente ovvero determinate dai Consigli comunali a sensi dell'articolo stesso.

Non costituiscono invece vendita al minuto il trasporto dei generi stessi da un luogo di deposito ad un altro od il loro trasporto da un locale di deposito a quelli di abitazione per il consumo particolare del titolare del deposito e della sua famiglia.

Art. 25.

Per i generi indicati nell'articolo 22, escluse le carni, ed i generi di cui al successivo art. 26, sono altresì soggette a dazio:

a) la somministrazione, distribuzione o ripartizione, non gratuita, indipendentemente da ogni scopo di lucro e di speculazione, quando la porzione individuale sia in quantità minore di quelle indicate nel precedente articolo 23, qualunque sia il modo con cui il prezzo sia corrisposto.

Sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio il venditore o distributore, e tutti coloro che partecipano alla somministrazione, distribuzione o ripartizione;

b) le forniture all'ingrosso quando i generi sono destinati ad essere distribuiti in razioni individuali per il consumo giornaliero.

Nei casi sopra mentovati, su istanza dei contribuenti, la riscossione del dazio ha luogo secondo le norme stabilite dal successivo articolo 29. Quando invece la riscossione avviene a tariffa non è dovuto dazio se la somministrazione, distribuzione, ripartizione o fornitura riguardi generi acquistati in luogo da pubblici venditori al minuto o da privati che sui generi stessi abbiano soddisfatto il dazio a tariffa.

Art. 26.

Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi il dazio sui foraggi, sui materiali da costruzione e sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, fatta eccezione dei casi da determinarsi nel regolamento, deve essere imposto e riscosso esclusivamente nelle forme speciali stabilite dal precedente articolo 18.

Art. 27.

Sono permessi il deposito dei generi tassati per conto degli esercenti e il passaggio in esenzione da dazio dei generi dagli esercizi condotti a tariffa ad altri esercizi esistenti nello stesso Comune, nei termini e con le garanzie e norme da determinarsi nel regolamento.

CAPO III. — *Disposizioni generali.*

Art. 28.

La riscossione del dazio è fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante l'applicazione della tariffa alle materie imponibili.

La riscossione dei dazi di consumo nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, sulla produzione interna nei Comuni chiusi, e quella del dazio sui foraggi, sui materiali da costruzione, sul gas-luce e sull'energia elettrica, nei casi da determinarsi nel regolamento, può farsi per convenzione d'abbonamento.

L'amministrazione può fare convenzioni d'abbonamento tanto coi singoli contribuenti, esercenti o fabbricanti, quanto con consorzi o classi di esercenti o fabbricanti.

L'abbonamento, per essere valido deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel regolamento, e deve essere garantito per un sesto del canone.

Art. 29.

Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, quando, per le condizioni speciali dell'esercizio ovvero per altri motivi da determinarsi nel regolamento, la riscossione del dazio a tariffa sia difficile o dispendiosa, l'abbonamento è obbligatorio.

In tal caso, quando non siavi accordo tra l'amministrazione ed il contribuente, la determinazione del canone è demandata alla commissione prevista nell'articolo 117 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 29. Contro il provvedimento della commissione stessa è ammesso il ricorso al Prefetto entro 30 giorni da quello della notificazione. Il provvedimento del Prefetto è definitivo ed è obbligatorio per il contribuente e l'amministrazione daziaria.

Art. 30.

Al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, viene rilasciata una ricevuta che è il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento.

Le tasse di bollo sulle ricevute sono a carico del contribuente.

Il ritardo, oltre i 10 giorni, nel pagamento dei dazi dovuti in virtù di abbonamento, giusta i precedenti articoli 28 e 29, e dei dazi previsti nell'art. 18 lettere a), b) e sui materiali da costruzione, fa incorrere il contribuente nella multa del 4 per cento sulla somma non pagata.

Art. 31.

I diritti di dazio di qualunque specie sui pacchi postali sono soddisfatti dai destinatari, nell'atto del ritiro dei pacchi stessi.

Possono essere venduti dall'amministrazione postale, senza preavviso e formalità giudiziarie, i pacchi i cui destinatari rifiutino di pagare i diritti di dazio.

La vendita dei pacchi può farsi quando l'amministrazione lo creda necessario.

Il prezzo ricavato da tale vendita, dopo prelevato il dazio, resta a disposizione di chi di diritto per 5 anni; trascorso il quale termine, è devoluto all'erario.

Art. 32.

I dazi dovuti e, in tutto o in parte, non pagati nei tempi e modi prescritti dalla legge e dal regolamento e le relative multe di mora di cui all'articolo 30, sono ricuperati col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi 2 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

L'amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di 2 anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non sono applicabili nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di 2 anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Art. 33.

Per i crediti di cui all'articolo precedente, l'amministrazione daziaria ha il privilegio, innanzi ad ogni altro creditore:

a) sugli oggetti sottoposti a dazio, sui relativi recipienti e mezzi di trasporto e sui meccanismi di produzione dei generi tassati;

b) sui materiali da costruzione, soggetti a dazio a computo metrico, anche se posti in opera ed anche se le costruzioni siano passate ad altro proprietario;

c) sugli animali equini pei quali si applica la tassa annua fissa per dazio sui foraggi.

Art. 34.

Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate. purchè ne faccia domanda all'amministrazione nel termine di 2 anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dall'originale bolletta di pagamento. Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso senza che occorra la domanda degli interessati.

TITOLO IV.

RESTITUZIONI.

Art. 35.

Sui generi soggetti a dazio consumo ed esportati all'estero è restituita la tassa pagata sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 36.

Quando gli animali, pei quali siasi pagato il dazio a tenore della tariffa annessa al presente decreto, sono trasportati, in quantità non minore di mezza bestia, da uno ad altro Comune, ed anche dalla parte chiusa alla parte aperta dello stesso Comune o viceversa, il pagamento di un nuovo dazio a tariffa dà diritto alla restituzione di quello già soddisfatto per la macellazione a carico dell'amministrazione del Comune nel quale avvenne la macellazione stessa, nei modi e termini da stabilirsi nel regolamento.

La restituzione del dazio, nel limite di quantità sopramentovato, ha luogo anche per le carni congelate.

Art. 37.

Quando i generi, pei quali sia stato pagato il dazio a tenore di tariffa siano trasportati da uno ad altro esercizio di altri Comuni aperti, il pagamento di un nuovo dazio a tariffa dà diritto alla restituzione di quello precedentemente soddisfatto nei limiti e nei modi da stabilirsi nel regolamento.

La restituzione del dazio sulle carni ha luogo secondo le norme dell'articolo precedente.

TITOLO V.

VIGILANZA.

Art. 38.

Intorno alla cinta daziaria dei Comuni chiusi può essere istituita sia all'interno che all'esterno una zona di vigilanza secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 39.

I locali di fabbrica e di deposito di generi soggetti a dazio nei Comuni chiusi e quelli di vendita e di deposito dei detti generi nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, sono soggetti a particolare vigilanza.

Nei Comuni chiusi sono del pari sottoposti a vigilanza i locali di vendita all'ingrosso ed al minuto di vino e di bevande vinose con facoltà negli agenti di prelevare campioni con le norme indicate nel decreto legge 12 aprile 1917, n. 729 e nel relativo regolamento.

Gli agenti dell'amministrazione possono entrare nei detti locali nelle ore in cui sono aperti, per farvi le necessarie verificazioni.

Quando i locali sono chiusi, le verificazioni, salvo il caso di flagrante reato pel quale si può procedere nel modo previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 164 del Codice di procedura penale, debbono eseguirsi con l'intervento dell'autorità giudiziaria; in mancanza o in caso d'impedimento di questa, con l'assistenza del sindaco o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

Con lo stesso intervento si possono eseguire verificazioni nelle case dei privati, quando si tratti di contravvenzioni flagranti.

TITOLO VI.

PENALITÀ.

Art. 40.

E' punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto nè maggiore del decuplo, chi introduca in frode oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda od eserciti la fabbricazione dei prodotti soggetti alla tassa interna, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, o notifichi quantità o qualità inferiori alle reali, ed in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

L'applicazione della multa non dispensa dal pagamento dei dazi dovuti secondo la legge.

Art. 41.

A colui che, dopo essere stato condannato tre volte per contravvenzione in frode, anche in via amministrativa, commette una nuova frode, oltre il massimo della multa, se le circostanze dimostrino che si tratti di frode per speculazione, può essere applicata la pena della detenzione, estensibile a tre mesi.

Il massimo della pena è sempre applicato agli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 164 del Codice di procedura penale, che abbiano partecipato alla frode.

Le suddette pene sono applicabili senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite da altre leggi penali.

Art. 42.

I limiti delle pene sono raddoppiati per la contravvenzione in frode commessa da impiegati ed agenti delle strade ferrate, da corrieri, proprietari, impresari o conduttori di vetture e di tranvie o dal personale comunque posto alle loro dipendenze.

Art. 43.

L'atto di vendita, di somministrazione, distribuzione o ripartizione non gratuita, eseguito in frode in locali privati è considerato come apertura di esercizio non autorizzato e dà luogo all'applicazione della multa comminata dall'art. 40 su tutto il genere defraudato e su quello esistente nel locale della vendita abusiva ovvero su tutta la quantità della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.

Art. 44.

A coloro che abusino delle esenzioni stabilite dal presente decreto sono applicate le pene comminate dall'articolo 40.

Art. 45.

La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto nei pacchi, la quale costituisce, a un tempo, contravvenzione al presente decreto ed alle leggi postali, è soggetta alla penalità da L. 5 a 50, da applicarsi soltanto nei casi di dolo e con le formalità stabilite per le contravvenzioni alle leggi postali.

Art. 46.

Ogni contravvenzione agli altri obblighi del presente decreto ed alle discipline del relativo regolamento, è punita con ammenda da 10 a 300 lire.

Art. 47.

Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore della contravvenzione: i complici vengono puniti a termini del Codice penale.

Nei casi di contravvenzione per frode si applicano agli assicuratori le pene comminate per gli autori.

Art. 48.

Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti; e così pure i capitani dei bastimenti pei loro equipaggi.

Art. 49.

Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle pene indicate negli articoli precedenti.

Art. 50.

Gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione all'ufficio daziario vicino od a quello centrale per la compilazione del processo verbale.

Essi hanno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

Se gli oggetti sequestrati sono esposti a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio daziario può venderli all'incanto a licitazione o trattativa privata col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Il proprietario od il conduttore però può ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati, salvo quando sia necessario ritenerli per l'istruzione del processo, mediante deposito in denaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e della multa richiesta dall'amministrazione daziaria.

Art. 51.

Il capo dell'ufficio daziario dove furono portate le merci e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo, la qualità e

quantità ed il valore delle merci; gli articoli della legge cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione, e da chi lo ha compilato.

Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 52.

Quando la contravvenzione sia elevata in un pubblico esercizio, o comunque non sia possibile il trasporto dei generi all'ufficio daziario, il verbale di contravvenzione è compilato da chi diresse gli agenti per opera dei quali fu elevato il contesto, oppure da un impiegato appositamente delegato dal capo dell'ufficio daziario.

Per la custodia delle merci sequestrate, quando non si ritenga di procedere alla loro vendita, viene nominato un apposito consegnatario responsabile.

Art. 53.

Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pena restrittiva della libertà personale, o nel caso di contrabbando, il contravventore sia di nazionalità estera e non dia cauzione.

Art. 54.

Le multe e le ammende per contravvenzioni daziarie sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti.

Art. 55.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che è considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione delle pene pecuniarie, nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'amministrazione daziaria.

La domanda non è valida se contiene riserve o condizioni, e se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei dazi, della multa ed ammenda e delle spese.

La decisione spetta alla Giunta municipale od alla Commissione consorziale in caso di gestione unica e complessiva fatta per Consorzi di Comuni aperti, e si estende in tutti i casi suddetti ai dazi ed alle spese, ove ed in quanto tali condanne accessorie occorrano.

Contro le mentovate decisioni è ammesso il ricorso gerarchico di cui all'articolo 83 del presente decreto e non compete gravame davanti l'autorità giudiziaria.

Se l'autorità amministrativa non trova luogo ad applicazione di pena, rinvia il contravventore avanti la competente autorità giudiziaria.

Le contravvenzioni possono definirsi altresì amministrativamente in via breve secondo le norme da determinarsi nel regolameto.

Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario quando si tratti di contravvenzione punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.

Art. 56.

Nei giudizi penali spetta all'amministrazione daziaria, anche se non si costituisce parte civile, di anticipare le spese di giustizia a termini della tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, con le modificazioni di cui al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, escluse quelle per la difesa degli imputati ammessi al gratuito patrocinio.

Alla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia si provvede secondo le modalità stabilite nel regolamento, applicando le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze per quelle dovute in forza di giudicato e le norme ed i modi di procedura per l'esazione delle tasse di registro per quelle dovute in virtù di decisione amministrativa provocata dal contravventore.

Per le pene pecuniarie e per le spese di giustizia l'amministrazione ha il privilegio di cui al precedente articolo 33.

Art. 57.

Qualora il contravventore non possa pagare le ammende o le multe prescritte, queste sono commutate in arresto od in detenzione, da un giorno a tre mesi estensibile a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire dell'ammenda o della multa non pagata.

Art. 58.

La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, quando l'obbligazione si trovi estinta, è eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa, dall'amministrazione daziaria, senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorità giudizaria.

Art. 59.

L'azione per le contravvenzioni in frode si prescrive entro due anni dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione; quella per le altre contravvenzioni si prescrive in un anno.

Gli atti giudiziari contemplati nell'art. 93 del Codice penale interrompono la prescrizione.

Art. 60.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, sono pagate per due terze parti, a titolo di premio, a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione è data una doppia parte.

Il rimanente va per due terzi a profitto della massa della guardia daziaria, e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o del sottotenente della guardia, e del capo dell'ufficio daziario nel quale si è fatto il processo verbale.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia daziaria, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente va a profitto dell'impiegato o di chi altro ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione

I Comuni possono nei regolamenti locali modificare in tutto o in parte le assegnazioni di quote previste nei comma precedenti, in relazione ai particolari ordinamenti adottati per il personale e possono altresì applicare al riparto delle quote contravvenzionali, le disposizioni della legge 12 luglio 1912, n. 812.

Se la somma riscossa a titolo di multa, supera le L. 10,000, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra, e la eccedenza andrà a profitto dell'amministrazione.

Le questioni concernenti il riparto delle somme provenienti da contravvenzioni sono decise in sede amministrativa, a' termini del successivo articolo 83.

TITOLO VII.

GESTIONE DEI DAZI.

CAPO I. — *Riscossione diretta dei Comuni.*

Art. 61.

I Comuni possono assumere la gestione diretta dei dazi.

Per la gestione predetta i Comuni aperti possono riunirsi in Consorzio secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 62.

I Comuni ed i Consorzi debbono compilare uno speciale regolamento per provvedere allo stato degli impiegati ed agenti addetti esclusivamente alla riscossione di dazi di consumo, in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 170 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

Il regolamento stesso dovrà stabilire altresì le norme per disciplinare il passaggio temporaneo dei detti impiegati ed agenti al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione del dazio consumo.

Al personale daziario predetto sono applicabili le disposizioni delle leggi 6 marzo 1904, n. 88 e 11 giugno 1916, n. 720.

Dall'osservanza del presente articolo sono esonerati i Comuni che affidano il servizio daziario a personale comunale già in pianta stabile per altri servizi municipali.

Art. 63.

I Comuni ed i Consorzi debbono compilare lo speciale regolamento prescritto dall'art. 189, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, determinando particolarmente:

a) l'inventario dei locali e dei mobili di ufficio;

b) i registri, i bollettari e gli stampati di amministrazione, nonchè le norme relative alla loro somministrazione, uso e conservazione;

c) la custodia del denaro, degli effetti e delle carte di valore;

d) l'epoca e le modalità dei versamenti delle somme riscosse;

e) le verifiche alle casse, il controllo sulle riscossioni e su tutte le altre operazioni dell'azienda daziaria;

f) la tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti;

g) le spese di gestione;

h) il rendimento dei conti relativi agli introiti, ai registri ed altri stampati, al patrimonio mobile e i documenti giustificativi da porsi a corredo dei detti conti;

i) la formazione delle statistiche dei consumi.

Art. 64.

Dove, per la contiguità e vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione lo richiegga, i Comuni chiusi possono assumere la riscossione dei dazi dei Comuni aperti contermini, anche limitatamente ad una delle frazioni contermini, sulla base della rispettiva tariffa.

All'uopo i Comuni devono presentare istanza al Ministero delle finanze, il quale decide, sentiti i Consigli comunali interessati, la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale di cui all'art. 87. Contro questa decisione non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

I depositi dei territori aperti, aggregati per la riscossione del dazio a norma del presente articolo, sono sottoposti a speciali discipline da stabilirsi nel regolamento.

L'aggregazione cessa col passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti.

Art. 65.

Nel caso previsto nell'articolo precedente, i Comuni aperti possono essere autorizzati ad assumere la riscossione dei dazi in parte del territorio dei Comuni aperti contermini.

L'aggregazione, con le sue condizioni rispetto ai Comuni interessati, viene stabilita per decreto dal Ministro delle finanze, sentiti i Comuni stessi, la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale.

Contro la decisione ministeriale non è ammesso alcun ricorso in via amministrativa o giudiziaria.

Ai depositi esistenti nel territorio aggregato è applicabile il disposto del precedente articolo 64.

Art. 66.

Gli impiegati ed agenti daziari che, in dipendenza del passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti o della abolizione totale o parziale dei dazi di consumo, vengano licenziati, se non hanno diritto al conseguimento della pensione di riposo, a norma dei regolamenti comunali in vigore, devono essere preferiti nella nomina ad altri impieghi municipali nei limiti dei posti che si rendono disponibili in confronto agli organici vigenti e semprechè posseggano i prescritti requisiti di idoneità.

All'uopo gli impiegati ed agenti di cui sopra sono collocati in disponibilità per un biennio durante il quale sarà ad essi corrisposto un assegno non maggiore della metà nè inferiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

Scaduto il biennio di disponibilità, l'impiegato od agente che non abbia ottenuta la nomina ad altro impiego municipale cessa di far parte dell'amministrazione.

Art. 67.

E' data facoltà ai Comuni chiusi di applicare ai Corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le guardie di finanza del Regno.

Art. 68.

I Comuni debbono formare e trasmettere all'Intendenza di finanza, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, la dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati. Contro i Comuni inadempienti è provveduto a norma dell'art. 216 della legge comunale e provinciale.

Agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette di dazi pagati, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa dei dazi a norma delle prescrizioni regolamentari e che forniscono statistiche irregolari od inesatte, su denunzia dell'Intendente di finanza o dei sindaci, è applicata un'ammenda da lire 20 a lire 200.

L'ammenda è applicata dal Prefetto, ed è ricuperata mediante atto d'ingiunzione del competente ufficio del registro.

CAPO II. — *Appalti.*

Art. 69.

Per la riscossione dei dazi di consumo i Comuni ed i Consorzi possono fare degli appalti

Agli appalti sono applicabili le norme della legge comunale e provinciale e del presente decreto.

Art. 70.

Non possono essere appaltatori del dazio consumo:

1° i membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa;

2° i ministri dei culti;

3° i pubblici impiegati in attività di servizio, i consiglieri del Comune ed in generale coloro che hanno parte nell'amministrazione del Comune o che avendola avuta, non resero i conti;

4° i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta municipale o col segretario comunale;

5° coloro che siano stati dichiarati decaduti da appaltatori per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi in precedente gestione;

6° coloro che sono in lite col Comune di dipendenza di precedente gestione;

7° gli agenti daziari;

8° coloro che, per legge o per decreto del giudice, non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori;

9° i condannati per i delitti previsti dall'art. 25, n. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Le disposizioni del presente articolo, tranne quelle dei n 8 e 9, non sono applicabili agli esercenti riuniti in consorzio a termini del successivo art. 81.

Art. 71.

L'appaltatore subentra in tutti i diritti ed obblighi del Comune verso i contribuenti e le facoltà dei suoi agenti sono equiparate, per tutti gli effetti del presente decreto, a quelle degli agenti comunali.

Art. 72.

Nei Comuni nei quali non sia costituito un organico del personale daziario comunale a' termini del precedente art. 62, l'appaltatore provvede direttamente alla nomina del personale daziario, osservate, in quanto siano ritenute applicabili dal regolamento per l'esecuzione del presente decreto, le norme stabilite per il personale delle esattorie delle imposte dirette dagli articoli 106 e seguenti del testo unico di legge 17 ottobre 1922, n. 1401.

Per i servizi di amministrazione, cassa e contabilità, l'appaltatore può in ogni caso nominare personale di sua fiducia.

Art. 73.

L'appalto per la riscossione dei dazi di consumo deve essere unico in ciascun Comune e deve comprendere la riscossione di tutti i dazi.

Tuttavia il Prefetto può autorizzare i Comuni chiusi ad appaltare separatamente la riscossione dei dazi fuori del recinto daziario da quella dei dazi sul consumo interno.

La riscossione dei dazi istituiti od aumentati dai Comuni nel corso dell'appalto dev'essere affidata all'appaltatore in carica. Sul relativo provento spetta all'appaltatore il rimborso della spesa di riscossione calcolata sulla quota media di spesa verificatasi per la riscossione degli altri dazi nell'anno precedente.

L'appalto non può essere ceduto senza il consenso della Giunta municipale.

Nei contratti di appalto relativi ai Comuni chiusi deve essere fatta riserva di risoluzione del contratto per il caso di cambiamento di categoria dei detti Comuni.

Art. 74.

I Comuni ed i Consorzi che danno in appalto la riscossione dei dazi debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.

La cauzione è prestata dall'appaltatore, anche per mezzo di una terza persona, in numerario, o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Sull'idoneità della cauzione delibera la Giunta municipale.

Nei casi di insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 75.

L'appaltatore è tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa dei Comuni e dei Consorzi alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati ed in caso di mora è sottoposto alla multa del 5 per cento sulle somme non versate, che possono essere ricuperate dai Comuni stessi col procedimento privilegiato dell'ingiunzione secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

I Comuni ed i Consorzi, in caso di mancato versamento di due rate mensili di canone, possono procedere alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore con le norme dettate dal testo unico di legge 17 ottobre 1922, n. 1401 e del relativo regolamento per la escussione degli esattori delle imposte dirette.

In tal caso i Comuni ed i Consorzi possono altresì promuovere dal Prefetto l'invio di un sorvegliante presso l'azienda daziaria, a termini dell'art. 85 del presente decreto.

Art. 76.

Quando nella gestione daziaria dei Comuni aperti e delle frazioni aperte dei Comuni chiusi il Comune succede ad un appaltatore, o viceversa, l'amministrazione uscente deve soddisfare alla nuova il dazio riscosso sui generi introdotti negli esercizi di vendita non abbonati e rimasti invenduti al termine della gestione stessa.

Per l'esazione di tali somme il Comune od il nuovo appaltatore possono procedere con ingiunzione verso l'appaltatore uscente, e possono altresì procedere sulla cauzione da lui prestata con le norme stabilite dal testo unico di legge 17 ottobre 1902, n. 1401, per la escussione degli esattori delle imposte dirette.

Quando debitore delle rimanenze di esercizio sia il Comune, l'appaltatore ritiene l'ammontare del suo credito nei versamenti del canone di appalto.

Art. 77.

Le disposizioni dell'art. 68 sono applicabili anche agli appaltatori del dazio ed ai loro impiegati. L'ammenda ivi prevista è applicata agli appaltatori anche in caso di illecito ribasso delle tariffe dei dazi deliberato dai Consigli comunali, e può essere ricuperata a norma del precedente art. 75.

Art. 78.

Il Prefetto, sopra richiesta da farsi con deliberazione della Giunta municipale, o anche d'ufficio, può pronunziare la decadenza dell'appaltatore con decreto motivato, sentito il Consiglio di prefettura

La decadenza può essere pronunziata nei seguenti casi:

a) per rifiuto o ritardo a fornire o completare la cauzione nei casi previsti dall'ultimo comma del precedente art. 74;

b) quando non si rinnovi l'assicurazione dagli incendi dei fabbricati offerti in cauzione;

c) per continuate irregolarità o reiterati abusi verificatisi nella gestione daziaria;

d) per abbandono dell'ufficio daziario;

e) per la scoperta preesistenza o per la verificatasi sopravvenienza durante l'appalto di uno dei casi che rendono l'appaltatore incompatibile a coprire la carica, a norma dell'articolo 70 del presente decreto.

Nel caso previsto nel comma *c*) la decadenza dell'appaltatore non può essere pronunziata se non dopo l'applicazione del provvedimento previsto nel primo comma del successivo art. 85.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 87.

Art. 79.

Il Prefetto può autorizzare i Comuni ed i Consorzi a cedere la gestione daziaria a trattativa privata ad un assuntore reputato idoneo, mediante un aggio sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione, con l'obbligo all'assuntore stesso di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale; di prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione corrispondente alle riscossioni prevedibili di un mese e di versare alla cassa comunale, al massimo ogni quindici giorni, i proventi delle riscossioni, dedotto l'aggio di riscossione.

Mancando ad un solo dei versamenti quindicinali, l'appaltatore è dichiarato immediatamente decaduto con decreto del sindaco da notificarsi da un ufficiale giudiziario od anche dal messo comunale, ed il Comune, senza ulteriore formalità, ed indipendentemente da qualsiasi opposizione giudiziaria od amministrativa, può immettersi subito nel possesso della gestione daziaria.

Art. 80.

Su domanda dei Consigli comunali, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, può autorizzare i Comuni ed i Consorzi di Comuni a confermare per un quinquiennio, l'appaltatore in carica, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano per nessun rispetto più onerose per i Comuni di quelle del contratto vigente.

Art. 81.

Il Prefetto può autorizzare i Comuni aperti ed i Comuni chiusi per le frazioni aperte a cedere a trattativa privata la gestione daziaria, esclusi i dazi considerati nell'art. 18, lettere *a*), *b*) e sui materiali da costruzione, alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 82.

Gli abitanti dei Comuni chiusi che ritengano ingiustamente compresa nella cinta daziaria la parte di territorio da essi abitata, perchè distante dall'abitato agglomerato del centro principale, possono chiedere la modificazione della cinta.

Sul ricorso decide il Ministero delle finanze, sentito il parere del Consiglio comunale e della Commissione centrale di cui all'articolo 87.

Art. 83.

Contro l'operato degli agenti daziari e degli appaltatori si può ricorrere in sede amministrativa in prima istanza alla Giunta municipale, in secondo e terzo grado rispettivamente al Prefetto ed al Ministro delle finanze, nei termini e modi da stabilirsi nel regolamento.

Il ricorso in sede amministrativa non pregiudica l'ordinaria competenza giudiziaria; nondimeno le decisioni definitive dell'autorità amministrativa sono obbligatorie per le parti, ove non sia adita l'autorità giudiziaria nel termine di tre mesi dalla notificazione di esse, nel qual caso non è più ammessa l'azione giudiziaria.

Contro l'appaltatore inadempiente, i Comuni, a richiesta dei contribuenti interessati nella contestazione, possono procedere sulla cauzione, con le norme richiamate nel precedente art. 75.

Art. 84.

I Prefetti hanno facoltà di fare eseguire ispezioni sulle gestioni dei dazi tenuti sia in economia, sia per appalto, nel fine di assicurare che siano osservate rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti sulla materia, che le riscossioni siano fatte in base alla tariffa regolarmente approvata dalle autorità competenti, e che i contribuenti non siano sottoposti al pagamento di diritti indebiti.

Art. 85.

Ove i risultati delle ispezioni eseguite a' sensi del precedente articolo dimostrino che la gestione non procede regolare ed ordinata, il Prefetto, oltre all'applicazione dell'ammenda prevista dagli articoli 68 e 77 del presente decreto, può provvedere all'invio di un sorvegliante presso l'azienda daziaria con le facoltà ed attribuzioni che saranno stabilite nel regolamento.

Le spese della sorveglianza sono a carico dei Comuni o degli appaltatori secondo che la gestione daziaria sia tenuta in economia od in appalto.

La nomina del sorvegliante è revocata dal Prefetto, tosto che la gestione sia divenuta regolare.

Art. 86.

Quando la gestione daziaria non proceda regolare ed ordinata, il Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, può anche sostituire l'appalto alla gestione in economia.

La sostituzione deve ordinarsi quando, tenuto conto di tutte le circostanze, il Comune ritragga dalla gestione un'entrata netta non proporzionata a quella ottenuta nei precedenti esercizi.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 87.

Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione centrale con incarico di dare parere in tutti i casi indicati nel presente decreto e nel relativo regolamento, nonchè su tutte le questioni sottoposte al suo esame.

La composizione della Commissione è determinata con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze.

Art. 88.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, sono determinate le norme per la esecuzione del presente decreto.

TARIFFA MASSIMA DEI DAZI.

	Unità	COMUNI – Classe (1) 1ª	2ª	3ª	4ª
Categoria I. — *Bevande.*					
Vino (2)	ettol.	30 —	25 —	20 —	15 —
Vini fini in bottiglie (3)	una	0.60	0.50	0.40	0.30
Alcool, acquavite e liquori in fusti fino a 25° dell'alcoolometro di Gay Lussac	ettol.	30 —	25 —	20 —	15 —
Id. id. da 26° a 50° id. id.	»	60 —	50 —	40 —	30 —
Id. id. da 51° a 75° id. id.	»	90 —	75 —	60 —	45 —
Id. id. oltre 75° id. id.	»	120 —	100 —	80 —	60 —
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie (3)	una	1.20	1 —	0.80	0.60
Birra (3)	ettol.	20 —	15 —	10 —	10 —
Acque gassose (3)	»	15 —	10 —	5 —	5 —
Acque minerali da tavola (3)	»	15 —	10 —	10 —	5 —
Sciroppi, estratti e conserve di ogni specie per preparare bevande	quintale	45 —	35 —	30 —	25 —
Neve e ghiaccio	»	5 —	4 —	3 —	2 —
Categoria II. — *Commestibili.*					
Buoi e manzi	capo	100 —	80 —	65 —	55 —
Vacche o tori	»	55 —	45 —	35 —	30 —
Vitelli sopra l'anno	»	50 —	40 —	35 —	30 —
Vitelli sotto l'anno	»	40 —	35 —	30 —	25 —
Cavalli, muli e asini	»	30 —	25 —	20 —	15 —
Maiali sino al peso di 30 Kg.	»	10 —	8 —	6 —	4 —
Maiali oltre il peso di 30 Kg.	»	35 —	30 —	25 —	20 —
Pecore, capre, castrato, montoni	»	1.80	1.50	1.20	1 —
Agnelli e capretti	capo	0.80	0.70	0.60	0.50
Carne macellata fresca (4): di vitello	quintale	50 —	45 —	40 —	35 —
suina	»	45 —	40 —	35 —	30 —
di altri bovini e ovina	»	40 —	35 —	30 —	20 —
Carne macellata fresca equina	»	14 —	12 —	10 —	8 —
Carni salate, affumicate ed in qualsiasi modo preparate	»	80 —	65 —	55 —	45 —
Strutto bianco	»	50 —	40 —	30 —	20 —
Uva da tavola in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste e panieri del peso non superiore a 10 kg.	esente	—	—	—	—
Latte	ettol.	5 —	4 —	3 —	3 —
Uova	quintale	15 —	12 —	10 —	8 —
Formaggi e latticini di qualità comune	»	30 —	25 —	20 —	15 —
Pesce fresco	»	50 —	40 —	30 —	20 —
Pesce comunque conservato, escluso quello della voce successiva	»	75 —	60 —	50 —	40 —
Baccalà, stoccafisso, aringhe, sarde, salacche salate in barili ed altri pesci salati ordinari	»	25 —	20 —	15 —	10 —
Legumi secchi	»	10 —	8 —	6 —	5 —
Erbaggi e ortaggi freschi	»	5 —	4 —	3 —	2 —
Zucchero e miele	»	25 —	20 —	15 —	10 —
Marmellate e conserve di frutti	»	40 —	30 —	35 —	20 —
Cioccolato comune in polvere e tavolette	»	50 —	40 —	30 —	20 —
Cacao in polvere od in pasta	»	40 —	30 —	20 —	15 —
Caffè	»	100 —	80 —	65 —	55 —
Surrogati del caffè	»	50 —	40 —	30 —	25 —
Altri coloniali e droghe		10 % del valore			
Altri commestibili: a) di qualità ordinaria		5 % »			
b) di qualità fine		10 % »			
Categoria III. — *Materie grasse saponi e profumerie*					
Olii vegetali ed animali	quintale	16 —	14 —	12 —	10 —
Burro	»	25 —	20 —	15 —	12 —

(1) Nei Comuni con popolazione superiore a 100 e 200 mila abitanti, per i dazi stabiliti in misura fissa delle categorie I, II e III, possono ssere applicate le aliquote dei Comuni di 1ª classe aumentate rispettivamente di un decimo e di un quinto.

(2) L'aceto, il sidro e le altre bevande ricavate dalle frutta pagano il 60 per cento del dazio stabilito per il vino.

Il mosto e l'uva fresca sono tassati rispettivamente in ragione del 90 e 65 del dazio stabilito per il vino. Nei Comuni aperti la tassazione è limitata al mosto ed all'uva introdotti negli esercizi di vendita e nelle cantine annesse. I Comuni chiusi che rinunziano alla tassazione dei vinelli prodotti entro cinta possono elevare il dazio sull'uva fresca sino al 75 per cento del dazio stabilito sul vino. Sull'uva secca il dazio può raggiungere il doppio di quello stabilito sul vino.

Il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto sono tassati in ragione della metà del vino.

Le vinacce introdotte nei Comuni chiusi sono sottoposte a dazio per il vinello che se ne può estrarre. Se le vinacce siano introdotte per altri usi se ne permette l'introduzione in esenzione previa denaturazione.

(3) Si intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino ad un litro Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote il dazio per le bevande alcooliche, la birra, le acque gassose e minerali contenute in bottiglia.

(4) La tassa sulle bestie si può riscuotere a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 % in quei Comuni che provvedano i pesi occorrenti.

Le carni semplicemente cotte e conservate in scatole sono assoggettate al dazio stabilito per le corrispondenti carni fresche.

Sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni il dazio è aumentato del 20 %. Per le carni di seconda qualità e per quelle congelate il dazio è invece ridotto rispettivamente della metà e di un terzo.

	Unità	COMUNI — Classe (1) 1ª	2ª	3ª	4ª
Sego	quintale	8 —	7 —	6 —	5 —
Frutti e semi oleiferi	»	4 —	3.50	3 —	2.50
Olii ed altre materie grasse non commestibili	»	5 —	4 —	3 —	2 —
Saponi ordinari e detersivi	»	10 —	8 —	6 —	5 —
Saponi fini e generi di profumeria		**10 % del valore**			
Categoria IV. — *Combustibili.*					
Legna da ardere	quintale	1.50	1.50	1 —	1 —
Carbone di legna	»	2 —	2 —	1.50	1.50
Carboni fossili e coke	»	4 —	4 —	3 —	3 —
Carburo di calcio	»	10 —	10 —	5 —	5 —
Gas-luce	mc.	0.025	0.025	0.015	0.015
Energia elettrica	ewo.	0.02	0.02	0.01	0.01
Olii minerali	quintale	6 —	5 —	4 —	3 —
Cera lavorata in candele od altri prodotti	»	50 —	40 —	30 —	25 —
Candele di stearina, margarina, paraffina e spermaceto	»	30 —	25 —	20 —	15 —
Candele di sego	»	10 —	8 —	7 —	6 —
Altri combustibili non nominati		**5 % del valore**			
Categoria V. — *Foraggi* (5).					
Avena, fave secche, carrube, orzo, crusca e cruschello	quintale	5 —	4 —	3 —	2 —
Panico, miglio, vecce, scagliola, ghiande, paglia e fieno	»	3 —	2 —	1 —	1 —
Erbe e radici per le bestie e strame	»	2 —	2 —	1 —	1 —
Altri foraggi non nominati		**5 % del valore**			

Categoria VI. — *Materiali da costruzione* (6).

Arena, sabbia, ghiaia e calcinacci . . . . 1 % del valore
Pietre, sassi e materiali da murare di ogni specie . 1 % id.
Gesso, asfalto, pozzolana, calce e cemento . . . . 2 % id.
Ardesie in lastre e in lavori da costruzione . . . . 3 % id.

(5) Il dazio quando è percetto nella forma prevista nell'art. 18 lettera *a*) non può eccedere L. 50 per gli equini di lusso e L. 30 per quelli da lavoro con facoltà ai Comuni di graduare la tassa secondo le varie specie di equini.

I cavalli dell'esercito, esclusi quelli da sella per gli ufficiali, sono compresi fra gli animali da lavoro e così pure i cavalli addetti all'industria vetturiera ed i muli.

(6) Il dazio si esige a computo metrico sui materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi o in notevoli rifacimenti di edifici già esistenti e nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del Codice civile, secondo le norme speciali stabilite nel regolamento. Nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi il dazio non può eccedere la metà di quello stabilito per la parte chiusa del Comune.

Embrici, tegole, pianelle, mattoni, mattonelle per pavimenti . . . . 3 % del valore
Marmi, graniti ed altre pietre in lastre ed opere di compimento, esclusi i blocchi . . . . 5 % id.
Legnami da costruzione . . . . 5 % id.
Telai, infissi ed altri lavori di legno . . . . . . 10 % id.
Metalli in lamine, barre, verghe e fili . . . . . . 5 % id.
Metalli lavorati in articoli inerenti alla costruzione di case e di edifici . . . . 10 % id.
Stufe e caminetti . . . . 10 % id.
Vetri e cristalli in lastre . . . . 10 % id.
Carte da parati e da tappezzeria . . . . 10 % id.
Terre coloranti . . . . 5 % id.
Vernici, smalti e colori . . . . 10 % id.
Altri materiali ed articoli inerenti alla costruzione ed al finimento di case e di edifici . . . . . . 10 % id.

Categoria VII. — *Mobili.*

Mobili e sopramobili di qualunque materia:

a) comuni . . . . 5 % del valore
b) fini . . . . 10 % id.

Categoria VIII. — *Generi diversi.*

Carta, cartoni e cartoncini ordinari . . . . 5 % del valore
Carta, cartoni e cartoncini fini, registri, lavori di carta e cartoni, buste ed oggetti di cancelleria . 10 % id.
Lavori di cristallo, vetro, maiolica, porcellana, biodolo, giunco, canne e vetrici . . . . 10 % id.
Tarocchi e carte da giuoco . . . . 10 % id.
Amido e amidone . . . . 5 % id.
Polvere da caccia . . . . 5 % id.
Palle e pallini di piombo . . . . 5 % id.
Utensili domestici . . . . 5 % id.

Diritti accessori.

1. Di statistica (nei soli Comuni di prima classe) 5 centesimi per ciascuna bolletta.

2. Di scorta per transiti non obbligatori. L. 2 per ogni ora ed agente. La tassa è raddoppiata per le scorte eseguite nelle ore di notte.

3. Di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio dei contribuenti. L. 2 per ogni ora e per ogni impiegato od agente.

4. Diritti di magazzinaggio:

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'amministrazione per ogni collo di kg. 100, L. 0.10 al giorno.

I colli inferiori ai 100 kg. pagano come se di 100 kg.

Quelli che superano i 100 kg. si considerano come di 2 quintali e così di seguito.

Le merci ingombranti, come i mobili, pagano il doppio della tassa;

b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito, e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora, L. 1.50.

Per le ore successive L. 1.50 per ogni ora o frazione di ora.

5. Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni:

a) per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacità, L. 0.60;

b) per l'apposizione di ogni targhetta per damigiana per accertarne la capacità o la tara, L. 0.50;

c) per la marcazione di ogni animale, L. 0.30;

d) per contrassegni di piombo per ogni collo L. 0.30;

e) per suggelli { a bottiglie e fiaschi, ognuno L. 0.10; ad altri recipienti ed oggetti, ognuno L. 0.20.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2026.

8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto relativo alla 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA',

Con recenti provvedimenti il Ministero dell'istruzione ha proceduto all'assunzione di ex-combattenti mutilati adibendoli, in qualità di avventizi, agli uffici dei monumenti e scavi di Napoli.

Per provvedere al pagamento delle retribuzioni stabilite in favore di detto personale occorre far luogo ad apposito stanziamento in bilancio.

Attesa la natura di consimile provvedimento, non suscettibile di dilazione veruna, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, ai sensi dell'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere l'occorrente somma per complessive L. 130,000 al fondo di riserva per le spese impreviste.

Per effetto del seguente schema di decreto, che il riferente si onora si sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, l'indicata somma viene assegnata al capitolo n. 102 del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario volgente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923 1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5,766,465 rimane disponibile la somma di L. 9,233,535;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di L. 130,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 102: « Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 26. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2027.

9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto relativo alla 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA',

Per il trasferimento dell'Amministrazione centrale degli affari esteri dal palazzo della Consulta a quello Chigi si rendono tuttora necessarie spese per l'importo di L. 150,000.

Considerata l'inderogabilità dell'onere anzidetto, e l'urgenza di addivenire alla definitiva sistemazione delle spese rimaste, per tale titolo, insoddisfatte, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere l'indicata somma al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento come sopra deliberato e l'assegnazione della somma al bilancio del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5,896,465 rimane disponibile la somma di L. 9,103,535;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di L. 150,000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo, al seguente capitolo di nuova istituzione n. 56-*bis*: « Spese per il trasferimento della sede dell'Amministrazione centrale degli affari esteri dal palazzo della Consulta al palazzo Chigi ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1923.
Atti del Goveno, registro 217, *foglio* 27. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2028.
10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto relativo alla 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Fra le maggiori esigenze derivate alle nuove Provincie dopo il recente assetto politico, e l'estensione alle medesime delle leggi del Regno v'ha senza dubbio quella della rapida attuazione in detti territori della legislazione nazionale, necessità questa inderogabile della quale il Governo della Maestà Vostra vivamente si interessa per apprestare altresì mezzi adeguati per il raggiungimento di tale finalità.

Nella provincia del Friuli, principalmente, si manifesta la opportunità di far assecondare l'opera della autorità locale da quella di Commissari pluricomunali al quale scopo si rende necessario adeguato stanziamento di fondi in bilancio.

Il Consiglio dei Ministri, considerate le ragioni le quali giustificano l'improrogabilità di provvedimenti al riguardo, ha pertanto deliberato, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma all'uopo occorrente in lire 100,000 al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il detto prelevamento e la inscrizione della indicata somma ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 6,046,465 rimane disponibile la somma di L. 8,953,535;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. 100,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno al seguente capitolo di nuova istituzione n. 147, IV: « Spese occorrenti per attuare rapidamente l'applicazione delle leggi del Regno nei Comuni annessi, della provincia del Friuli ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 28. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2035.
Nomina di addetti di legazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1527;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 1° dicembre 1922 con cui fu bandito un concorso a 20 posti di addetto di legazione;

Considerata la necessità che permane, anche dopo ultimato tale concorso, di provvedere d'urgenza al reclutamento di personale per la carriera diplomatica nel cui ruolo sono ancora delle numerose vacanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro degli affari esteri è eccezionalmente autorizzato a procedere alla nomina ad addetti di legazione di quei tre concorrenti all'esame pel concorso diplomatico bandito col decreto Ministeriale 1° dicembre 1922 sopra citato, i quali conseguirono bensì l'idoneità, ma non riuscirono ad essere inclusi nella graduatoria per i posti messi a concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 35. — GRANATA.

DECRETI MINISTERIALI 21 settembre 1923.
Scioglimenti delle amministrazioni delle Congregazioni di carità e di altre istituzioni pubbliche di beneficenza di Limatola e di Frasso Telesino.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vedute le lettere 24 agosto e 9 settembre 1923, del Prefetto di Benevento, con le quali, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la riforma della beneficenza pubblica in Limatola, si propone la scioglimento della Congregazione di carità e di tutte le istituzioni di beneficenza del Comune medesimo;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità di Limatola, e delle seguenti istituzioni dello stesso Comune: 1° Cassa di prestanze agrarie; 2° Monte pegni; 3° Asilo infantile.

La gestione della Congregazione di carità e delle altre istituzioni anzidette è affidata al signor cav. dott. Roberto Liberti, consigliere di prefettura.

Il Commissario dovrà proporre, nel termine di tre mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle dette istituzioni, allo scopo di coordinarne l'azione ai reali bisogni della beneficenza locale.

Roma, addì 21 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vedute le lettere in data 24 agosto e 9 settembre 1923 del Prefetto di Benevento, con le quali, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della beneficenza pubblica in Frasso Telesino, si propone lo scioglimento della Congregazione di carità e di due istituzioni pubbliche di beneficenza del Comune medesimo;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità, dell'istituto femminile Gambacorta e dell'Asilo infantile in Frasso Telesino.

La gestione della Congregazione di carità e delle altre istituzioni anzidette è affidata al signor cav. dott. Roberto Liberti, consigliere di prefettura.

Il Commissario dovrà proporre, nel termine di tre mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni anzidette, per coordinarne l'azione ai reali bisogni della beneficenza locale.

Roma, addì 21 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1922 a tutto il 30 giugno 1923.

	CATEGORIE	CARICO				SOMMA delle colonne 2 e 3		SCARICO dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1923		RIMANENZA ossia carico netto alla fine del mese di giugno 1923	
		esistente al principio dello esercizio 1922-23		dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1923							
		2		3		4		5		6	
	1	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo
	RIEPILOGO										
	PENSIONI ORDINARIE.										
1	Ministero del tesoro	3,817	5,695,212.09	721	902,493.74	4,538	6,597,705.83	367	385,164.31	4,171	6,212,541.52
2	Id. delle finanze	13,643	20,067,788.31	1,273	6,243,918.14	14,916	26,331,706.45	996	1,360,351.39	13,920	24,971,355.06
3	Id. della giustizia	5,486	12,537,955.20	395	2,846,167.02	5,881	15,384,122.22	591	1,126,469.18	5,290	14,257,653.04
4	Id. degli affari esteri	202	753,053.55	25	173,835.69	227	926,889.24	5	15,313.45	222	911,575.79
5	Id. delle colonie	39	115,860.48	8	36,272.04	47	152,132.52	1	639.33	46	151,493.19
6	Id. dell'istruzione pubblica	3,678	7,008,402.10	676	3,071,333.84	4,354	10,079,735.94	420	774,475.49	3,934	9,305,260.45
7	Id. dell'interno	11,617	16,809,957.02	1,082	4,505,485.33	12,699	21,315,442.35	781	1,020,148.43	11,918	20,295,293.92
8	Id. dei lavori pubblici	1,574	2,884,972.52	152	856,176.72	1,726	3,741,149.24	150	248,694.57	1,576	3,492,454.67
9	Id. delle poste e telegrafi	6,246	12,370,131.78	931	3,808,482.11	7,177	16,178,613.89	529	897,141.32	6,648	15,281,472.57
10	Id. della guerra	44,482	69,247,613.03	4,482	20,072,998.33	48,964	89,320,611.36	2,772	3,863,605.08	46,192	85,457,006.28
11	Ministero della marina — Personale civile e militare	9,158	23,860,439.97	627	3,329,581.18	9,785	27,190,021.15	431	826,719.80	9,354	26,363,301.35
	Ministero della marina — Personale lavorante	6,764	3,028,118.38	329	267,841.55	7,093	3,295,959.93	317	141,420.69	6,776	3,154,539.24
12	Ministero di agricoltura	526	911,843.01	205	767,810.54	731	1,679,653.55	60	108,192.60	671	1,571,460.95
13	Id. dell'industria	218	506,511.91	19	81,751.75	237	588,263.66	30	107,833.24	207	480,430.42
14	Id. del lavoro	—	—	7	38,539.96	7	38,539.96	1	203.50	6	38,336.46
	Totale pensioni ordinarie	107,450	175,817,859.35	10,932	47,002,687.94	118,382	222,820,547.29	7,451	10,876,381.88	110,931	211,944,165.91
15	Pensioni straordinarie	68,761	14,633,680.56	3,564	2,522,840.24	72,325	17,156,520.80	8,177	2,500,180.39	64,148	14,656,340.41
	Totale generale	176,211	190,451,539.91	14,496	49,525,528.18	190,707	239,977,068.09	15,628	13,376,561.77	175,079	226,600,506.[illegible]

Roma, addì 2 ottobre 1923.

Il direttore capo della divisione 3ª, pensioni
Ronchetti.

Il direttore generale
Sicardi.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data della ricevuta: 30 aprile 1917 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Banca d'Italia, succursale Taranto — Intestazione della ricevuta: Martucci Giacinto fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico al portatore: obbligazioni n. 6 — Ammontare del capitale L. 1800 prestito nazionale 5% con decorrenza dal 1° agosto 1916.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data della ricevuta: 13 marzo 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione della ricevuta: Moschetta Saverio fu Pasquale, per conto della Congregazione di carità di Farindola — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 132 consolidato 4.50% con decorrenza dal 1° ottobre 1914.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3388 — Data della ricevuta: 29 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione dalla ricevuta: Bettitoni Adalgisa fu Luigi, ved. Tronconi — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 2155 consolidato 5% con decorrenza senza interessi.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2802 — Data della ricevuta: 10 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Barbieri Giovanni — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 52.50 consolidato 3.50% con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 13 settembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	134 17	Belgio	113 88
Londra	99 97	Olanda	8 69
Svizzera	392 27	Pesos oro	16 70
Spagna	302 06	Pesos carta	7 35
Berlino (al milione)	0 14	New-York	21 98
Vienna	0 031	Oro	424 11
Praga	66 20		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 75
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 805
	5.00 % netto	88 85

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la tabella *A* del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che fissa gli stipendi dei professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Sulla proposta del Direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in 5 copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in 5 esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle scuole Regie o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 4 mesi dalla data della prima pubbicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare e infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.